

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "PER IL MUSEO TATTILE STATALE OMERO
ONLUS"**

Art. 1 - E' costituita un'associazione denominata "PER IL MUSEO TATTILE STATALE OMERO ONLUS".

Art. 2 - L'associazione ha sede ad Ancona,

Art. 3 - L'associazione ha scopi educativi e culturali, non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. All'associazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Essa nasce con l'intento di svolgere azione di supporto delle attività istituzionali del Museo Tattile Statale Omero, nonché attività di promozione del Museo, mirando ad accrescere la sensibilità delle persone e degli Enti nei confronti delle problematiche dei minorati della vista per far conoscere la realtà circostante e per favorire la fruizione delle opere d'arte da parte di non vedenti ed ipovedenti; di produrre e/o sostenere progetti diretti a favorire l'accostamento di non vedenti ed ipovedenti al patrimonio artistico italiano e straniero, del mondo antico, medievale, moderno e contemporaneo; di agevolare, mediante incontri, cicli di conferenze, seminari, pubblicazioni, la comprensione del patrimonio artistico; di organizzare corsi di formazione culturale e/o professionale e di orientamento nel settore d'interesse dell'associazione; di realizzare attività complementari per favorire le attività

istituzionali del Museo Tattile Statale Omero ed una acquisizione duratura dei valori culturali provenienti dalle opere d'arte;

Art. 4 - Possono essere soci tutti i soggetti maggiorenni che, condividendo gli scopi ed osservando le norme del presente statuto, ed essendo in possesso di appropriate conoscenze culturali e idonea sensibilità verso il mondo dei non vedenti, intendono partecipare al lavoro di gruppo e versano regolarmente i contributi associativi.

Possono essere socie anche persone giuridiche pubbliche ed enti pubblici territoriali.

Non sono ammessi soci temporanei.

L'ammissione di nuovi soci e' deliberata dal consiglio direttivo.

L'eventuale espulsione del socio e' deliberata dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi degli associati, su proposta del consiglio direttivo.

La quota associativa non è cedibile, né rivalutabile.

Art. 5 - L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento dei contributi associativi ed è convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta all'anno, mediante lettera inviata a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

L'assemblea approva i bilanci (preventivo e consuntivo) ed i piani di attività dell'associazione e delibera su quanto ad

essa demandato per legge e per statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

L'assemblea può apportare modifiche all'atto costitutivo quando siano presenti almeno due terzi dei soci.

L'assemblea elegge il consiglio direttivo a maggioranza semplice.

Art. 6 - Il consiglio direttivo è composto da tre a cinque membri, eletti dall'assemblea degli associati tra i soci, e le persone indicate dalle persone giuridiche socie.

Il consiglio nomina nel suo seno il presidente e il vice presidente, a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea.

Art. 7 - Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Art. 8 - Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione. Egli può pertanto riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati le somme di qualunque importo ed a qualsiasi titolo dovute all'associazione, rilasciandone valide quietanze.

In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le sue mansioni sono svolte dal vice presidente.

Il presidente su delibera del consiglio direttivo convoca l'assemblea ed inoltre cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio.

Art. 9 - L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e termina

il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere redatto dal consiglio direttivo ed approvato dall'assemblea il bilancio consuntivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere accantonati e reinvestiti nello sviluppo delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea che provvederà a nominare uno o più liquidatori e deciderà sulla destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto ad altra ONLUS con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.